



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE I CIVILE

Sent. n. 2068/2020  
R.G.N. 17408/2015  
Gz. n. 6226/2020  
Rep. n. 4009/2020

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati

dr. Caterina Grimaldi di Terresena      Presidente

dr. Sebastiana Ciardo      Giudice

dr. Maura Cannella      Giudice

dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 17408 del R.G.A.C.C. dell'anno 2015 vertente

TRA

[redacted], nata a [redacted], in data [redacted] in proprio nella  
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti  
della minore [redacted] nata a [redacted] in data [redacted] eletti-  
vamente domiciliata in Palermo, Via Notarbartolo, 5, presso lo studio  
dell'Avv. Lombardo Serena, che la rappresenta e difende per mandato in  
atti;

- parte attrice -

CONTRO

[redacted] nato a Pal[redacted], [redacted] elettivamen-  
te domiciliato in [redacted] presso lo studio  
dell'Avv. [redacted] e [redacted] che lo rappresentano e  
difendono per mandato in atti;

R.G. n. 17408-15

- parte convenuta -

E CON L'INTERVENTO

del PUBBLICO MINISTERO

- interveniente necessario -

Conclusioni delle parti: all'udienza del 15/10/2019 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale [redacted], esponendo di avere avuto una relazione sentimentale con medesimo sin dal novembre dell'anno 2009 nel corso della quale era stata concepita la figlia [redacted]

L'attrice ha dedotto che [redacted] venuto a conoscenza della gravidanza, si era rifiutato di riconoscere la figlia che, dunque, era stata riconosciuta esclusivamente dalla madre ed aveva assunto il cognome di costei.

[redacted] ha quindi chiesto al Tribunale di accertare il rapporto di filiazione naturale tra la minore ed il predetto [redacted], con l'aggiunta del cognome paterno a quello materno, porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, mediante versamento della somma mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, condannare il convenuto al rimborso delle spese sostenute a titolo di mantenimento della figlia a far data dalla nascita e sino alla pronuncia ed oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale.

R.G. n. 17408-15

Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha contestato le domande formulate dall'attrice invocandone il rigetto.

La proposizione del giudizio è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 cod. proc. civ. e all'udienza del 18 settembre 2017, la causa è stata posta in deliberazione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.

Con sentenza n. 1020\18 del 02.03.2018 questo Tribunale ha dichiarato che [redacted] nato a [redacted] in data [redacted] e padre naturale di [redacted] nata a [redacted] in data [redacted], ha disposto la aggiunta del cognome paterno [redacted] a quello materno [redacted] ha posto a carico di [redacted] l'obbligo di corrispondere in favore di [redacted] la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore [redacted]; ha dichiarato [redacted] tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche sostenute in favore della figlia ed infine ha condannato [redacted] a pagare a [redacted] la somma di euro 14.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della figlia a far data dalla nascita e sino alla pronuncia.

Con separata ordinanza è stata poi disposta la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore per l'istruzione della domanda risarcitoria formulata dalla attrice nei confronti del convenuto in conseguenza della violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale.

Il giudizio è proseguito mediante espletamento di prova testimoniale con i testi [redacted]

R.G. n. 17408-15

Orbene, tanto premesso in punto di fatto, in diritto osserva il Collegio che, secondo consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio «La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità» (Cass. sez. 1, 10 aprile 2012 n. 5652) e «Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano negli artt. 2 e 30 Cost. - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole» (Cass. sez. 6-3, 16 febbraio 2015 n. 3079).

Segnatamente la Cassazione, su un terreno ben preparato da arresti che avevano riconosciuto l'obbligo di assistenza morale e materiale del genitore a decorrere dalla nascita del figlio anche se non derivata da procreazione "legittima" (v. p. es. Cass. sez. 1, 4 maggio 2000 n. 5586, Cass. sez. 1, 14 febbraio 2003 n. 2196, Cass. sez. 1, 16 luglio 2005 n. 15100).

R.G. n. 17408-15

Cass. sez. 1, 11 luglio 2006 n. 15756, Cass. sez. 1, 17 febbraio 2007 n. 26575 e Cass. sez. 1, 4 novembre 2010 n. 22506), ha offerto un nitido percorso argomentativo, riconoscendo che *«la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali»* ex art. 2059 c.c., di cui si effettua - ovviamente sulla base della celebre ricostruzione di S.U. 11 novembre 2008 n. 26972 *"un'interpretazione costituzionalmente orientata"* che consente *«la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale»*. Ed è indubbio *«come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela»*.

Ed ancora, è stato affermato che *«alla formula costituita dall'endiadi: "diritto ad essere educato e mantenuto" non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condi-*

R.G. n. 17408-15

*vedere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione Europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. n. 176 del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore» (Cass. sez. 1, 22 novembre 2013 n. 26205).*

Orbene, nel caso di specie, il convenuto fin dai primi scritti difensivi ha

R.G. n. 17408-15

contestato la sussistenza alcuna prova che potesse dimostrare che la piccola [redacted] fosse sua figlia ed ha dedotto di avere un proprio nucleo familiare composto dal coniuge e da una figlia mentre, tra le parti non vi era mai stata una relazione sentimentale, né una frequentazione affettiva con carattere di stabilità.

Le prove assunte nel corso del giudizio e, segnatamente le dichiarazioni testimoniali raccolte in seno all'istruttoria espletata hanno, invece, confermato che il convenuto era stato edotto della nascita della figlia già in data 22 [redacted] [redacted] gli aveva chiesto di riconoscerla come propria e di frequentarla, ma aveva ottenuto dal medesimo un netto rifiuto, giustificato dalla necessità di evitare di avere problemi con la famiglia "coniugale", che era all'oscuro di tutto.

La teste [redacted] sentita nel corso dell'udienza del 10/07/2018 ha dichiarato che la [redacted] gli aveva *"chiesto anche di vedere la figlia ogni tanto per fare sì che anche lei avesse una figura paterna, ma lui le rispondeva di no e che aveva un'altra figlia che considerava l'unica sua vera figlia"*.

Deve pertanto ritenersi provato l'abbandono morale e materiale di [redacted] [redacted] il quale non ha più rivisto la figlia, né ha mai provveduto al suo mantenimento, come già accertato nella sentenza emessa inter partes.

L'assenza del padre, nella fattispecie, è stata assoluta e la minore, in assenza della figura paterna, è stata privata di tantissime attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica. Ha subito, conseguentemente, un danno non patri-

R.G. n. 17408-15

moniale ex art. 2059 c.c. (esistenziale) da privazione della figura genitoriale paterna, a causa del comportamento consapevole e colposo del padre.

Trattasi di una voce risarcitoria che può trovare tutela ex artt. 2043, 2059 cod. civ. sussiste una condotta gravemente omissiva del padre che ha determinato fin dalla nascita e senza soluzione di continuità un grave stato di sofferenza psicologica derivante dalla privazione ingiustificata della figura paterna, sia sotto il profilo della relazione affettiva, sia sotto il profilo della negazione dello status.

Si è così determinata una lesione di carattere irreversibile, con riferimento ad entrambe le sfere sopradescritte, del diritto di natura costituzionale riconosciuto e protetto dagli artt. 2 e 30 Cost., così come rafforzato dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed alle Convenzioni di New York.

Il danno subito a causa della privazione della figura paterna è consistito nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli ed il diritto al risarcimento sorge dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall'assenza paterna fin dalla nascita nella vita della minore.

La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.

La particolare tipologia del danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n. 7713/2000), può, in particolare, in-



R.G. n. 17408-15

contrare una liquidazione per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza.

In merito alla quantificazione in concreto, questo Tribunale reputa di aderire all'orientamento giurisprudenziale che, in caso di danno eridofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.

Indirizzo che ha trovato recente conferma da parte della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657).

In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, come noto, le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano costituiscono parametro utilizzabile, attesa la loro diffusione sul territorio nazionale e l'esigenza di garantire uguaglianza nel momento risarcitorio (Cass. civ., sez. I, sentenza 19 luglio 2012 n. 12549; Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 giugno 2011 n. 14402; Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n. 12408). Le suddette tabelle (nella loro edizione 2014), a favore di un figlio, per la perdita di un genitore, prevedono un risarcimento minimo di euro 163.990,00 e un risarcimento massimo di euro 327.990,00.

Si tratta, però, di voce calcolata sulla "perdita definitiva" del genitore, a causa di decesso; nell'ipotesi di privazione del rapporto genitoriale, per abbandono morale, l'importo base deve essere dunque adeguatamente rideterminato.

Nel caso di specie, tenuto conto del lasso di tempo trascorso (circa 4 anni), delle condizioni di totale abbandono morale e materiale, adottando come base di calcolo l'importo minimo, il risarcimento va quantificato in

R.G. n. 17408-15

misura pari a 1/10 per complessivi euro 16.399,00 già considerati congrui all'attualità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di [redacted] e si liquidano come in dispositivo unitamente a quelle di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando;

condanna [redacted], a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore della figlia, al pagamento in favore di [redacted] nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore [redacted] nata [redacted] della somma di euro 16.399,00 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e sino al soddisfo;

condanna [redacted] alla refusione in favore di [redacted] nella qualità, delle spese del giudizio, liquidate in complessive € 3.972,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre le spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.


Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 01/07/2020.

Il Presidente

Il Giudice est.


Caterina Grimaldi di Terresena

Maura Cannella



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa [redacted] 22190

A. Redona



Tribunale di Palermo  
Sezione Civile